

Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 20.03.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera presentata dall'Ufficio Tecnico su indicazione della Giunta e ritenuta meritevole di adozione come qui di seguito riportato.

Richiamate le delibere consiliari n. 7/1991 e n. 47/1991 del Consiglio Comunale di Bleggio Inferiore concernenti "Approvazione nuovo regolamento per il servizio di fognatura comunale".

Vista la Delibera della Giunta comunale di Comano Terme n. 6 di data 12.01.2011, con la quale è stato stabilito che il Regolamento di fognatura approvato con delibere consiliari n. 7/1991 e n. 47/1991 dall'ex Comune di Bleggio Inferiore, è da ritenersi valido e vigente per l'intero territorio di Comano Terme.

Visto il T.U.L.P. Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl.

Visto il P.P.R.A Piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1988 n. 5460.

Ritenuto opportuno predisporre un nuovo regolamento per il servizio di fognatura comunale, al fine di adeguarlo ed attualizzarlo alle nuove esigenze in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti dell'intero territorio comunale.

Visto lo schema di Regolamento per il servizio di fognatura comunale predisposto dall'ufficio tecnico e composto da 52 articoli con allegati da lett. A a lett. G, ed i fac-simile dei modelli di richiesta di allaccio.

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciato dal Responsabile della struttura di merito, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili.

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 3/L, di data 1 febbraio 2005;
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 28 maggio 1999, modificato dal Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 1 febbraio 2005;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale vigente.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo regolamento per il servizio di fognatura comunale predisposto dall'ufficio tecnico comunale, costituito da n. 52 articoli con allegati da lett. A a lett. G, ed i fac-simile dei modelli di richiesta di allaccio, che si uniscono in allegato al presente atto sub lett B quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le nuove disposizioni così approvate entreranno in vigore dall'esecutività della presente deliberazione;
3. di revocare contestualmente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Regolamento per il servizio di fognatura approvato con le delibere consiliari n. 7/1991 e n. 47/1991 dal Consiglio Comunale di Bleggio Inferiore, attualmente vigente sull'intero territorio di Comano Terme, in forza della Delibera della Giunta comunale di Comano Terme n. 6 di data 12.01.2011;
4. di inviare copia del nuovo Regolamento per il servizio di fognatura comunale all'Ufficio Tributi nonché di darne notizia con pubblicazione sul sito internet e all'albo comunale, affinché venga opportunamente e doverosamente diffuso e promosso;
5. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
6. di precisare, che avverso il presente provvedimento e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.